

“ E’ legittimo e risponde a criteri di interesse pubblico il Commissariamento dell’Osservatorio vesuviano disposto in considerazione dell’impossibilità oggettiva di proseguire la gestione ordinaria a causa di gravi criticità organizzative” (C.d.S. sez. VI, ordinanza del 29 aprile 2016)

Il potere di commissariamento “atipico” degli enti pubblici
di Vinca Giannuzzi Savelli
Avvocato dello Stato

L’ordinanza si segnala perché riprende e conferma il principio secondo cui in presenza di disfunzioni o anomalie gestionali il soggetto preposto al controllo dell’ ente o della struttura pubblica può sostituirla i vertici “commissariandoli” anche in assenza di espresse e precise previsioni normative in tal senso.

L’interesse generale al buon funzionamento della struttura pubblica legittima infatti il “commissariamento” quale possibile esternazione del generale potere di controllo.

La decisione di avviare la gestione straordinaria dovrà comunque essere procedimentalizzata e fondata su elementi oggettivi e di gravità tale da rendere necessario l’ azzeramento dei vertici.

Il Supremo Organo della giustizia amministrativa riconosce dunque l’esistenza nel nostro ordinamento dell’istituto del cd commissariamento “atipico” di carattere oggettivo, disposto cioè per ragioni per così dire funzionali.

in passato era già stato ritenuto ammissibile e legittimo il provvedimento “sostitutivo” degli organi di amministrazione ordinaria anche in mancanza di un’attribuzione normativa, costituendo tale potere esplicazione dei cosiddetti “ poteri impliciti “ che l’ ordinamento attribuisce alla Pubblica amministrazione.¹

Ma ciò limitatamente a decadenze dal mandato o a specifiche deficienze funzionali dei vertici(es omissioni nella rendicontazione all’ organo di controllo)²

Nel caso in esame, invece, pur in assenza di una specifica condotta ascrivibile al direttivo ma in ragione di una oggettiva difficoltà di funzionamento dell’ ente si sostiene che la continuità dell’ azione amministrativa venga legittimamente garantita attraverso il commissariamento³

Il progressivo ampliamento dello spazio operativo di questo “potere implicito” è del resto strettamente connesso al potenziamento della funzione di controllo avutosi nell’ ultimo decennio.

In questi anni l’azione amministrativa di vigilanza si è spinta fino ad assumere molto spesso la forma del “commissariamento” extra ordinem di enti o organismi in ragione di una cattiva

¹ v C.d.S.sez. IV sentenza n. 2596/2013, Tar Sardegna sentenza n. 22/2013

² Corte Costituzionale sentenza n.27/2004:”il potere di nomina del Commissario Straordinario costituisce attuazione del principio generale, applicabile a tutti gli enti pubblici, del superiore interesse pubblico al sopperimento, con tale rimedio, degli organi di ordinaria amministrazione, i cui titolari siano scaduti o mancanti”

³ v. A. Coletti, La gestione commissariale in Enti pubblici ,1982 p.933 e s, L. Iannotta , Osservazioni sullo scioglimento e commissariamento degli enti pubblici in Foro amm Tar,2003 p.2661

gestione delle risorse economiche o per incapacità dei titolari degli organi competenti a superare gravi emergenze organizzative⁴.

Ed è proprio il controllo sulla “funzionalità” e sulla corretta gestione del denaro pubblico che giustifica l'intervento sostitutivo degli organi di vertice da parte dei soggetti pubblici a ciò preposti ,anche al di fuori di procedimenti tipici.

Rimane quindi al giudice amministrativo il sindacato sul corretto esercizio quanto ai presupposti concreti e alla utilità del rimedio: il giudice amministrativo che anche in questa occasione si propone come giudice della “funzione” e garante dell' interesse pubblico.

⁴ Basti pensare alle strutture commissariali designate per fronteggiare le emergenze ambientali in Campania o in Liguria o alla recente nomina del commissario Straordinario per la bonifica di Bagnoli ; sulla vicenda del commissariamento del CONI v. Tar Lazio sentenza n. 1972/2014

